

**DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014 , n. 192, convertito, con modificazioni, in
LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014, n. 302)

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2015, n. 49)

recante

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Rassegna delle disposizioni di carattere fiscale

Articolo 1

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative)

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore della legge di conversione

La legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 è entrata in vigore il 1° marzo 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 10

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

2. All'articolo 3-bis , comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi

L'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, demanda a un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento. Tale determinazione deve avvenire, secondo quanto previsto dalla norma primaria, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa attualmente previste dal punto 11 della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il comma 2 del medesimo articolo 3-bis prevede, altresì, che, nelle more dell'individuazione di tali coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa summenzionate e fino al 31 dicembre 2014 (termine così prorogato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150), debbano continuare ad applicarsi, per i combustibili in questione, i coefficienti, individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, già in passato vigenti, ancorché ridotti nella misura del 12 per cento. La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

8. All'articolo 23, comma 12 - *octies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".

Proroga sospensione versamenti isola di Lampedusa

Il comma 8, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, proroga fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della

	dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
<p>8.-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « per il 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2016 ».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Proroga dichiarazione IVA unificata</i></p> <p>Il comma 8-bis, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno le semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) previste dall'articolo 1, comma 641 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e relative all'eliminazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA. Infatti la decorrenza delle modifiche apportate, con il citato comma, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322 viene fatta slittare al momento della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.</p>
<p>9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 282 del 2 dicembre 2013.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sostituzione aumento accise con somme rivenienti dall'emersione e rientro dei capitali</i></p> <p>In attuazione dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, a seguito del monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3 del medesimo decreto-legge. Tale monitoraggio evidenziò un andamento che non consentiva il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle predette lettere, per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013. Con il citato decreto 30 novembre 2013 è stato stabilito l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e preordinato l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto maggior gettito compensando le minori entrate che si genererebbero sul 2015 per effetto dell'aumento degli acconti nei suindicati periodi d'imposta. Di fatto l'aumento dell'acconto è già intervenuto. <u>Il primo comma della norma in esame dispone in sostanza che per il 2015 le maggiori risorse rinvenibili dall'aumento delle accise preordinato con il decreto 30 novembre 2013 per compensare le minori entrate sul saldo IRES e IRAP del 2015 per effetto dell'aumento degli acconti, saranno rimpiazzate utilizzando parte delle maggiori entrate rivenienti dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale».</u> In particolare è utilizzata quota parte delle maggiori entrate in materia di cui all'articolo 1, comma 7, della predetta legge. In base a detto decreto l'aumento delle accise decorrente dal 1° gennaio 2015 al 15 febbraio 2016 si dovrebbe applicare in misura tale da determinare maggiori entrate nette pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016. In</p>

	<p><u>bilancio sono quindi scontati detti effetti per dette annualità. In sostituzione delle maggiori entrate rinvenibili dall'aumento delle accise per gli importi suindicati la norma in esame individua nuove risorse indicando l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.</u></p> <p>Tale norma prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.</p> <p>Se dal monitoraggio delle entrate dal citato articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 emerge un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.</p>
<p>11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Proroga tributi comunali</i></p> <p>E' posticipato dall'anno 2015 all'anno 2016 l'operatività della disciplina dell'imposta municipale secondaria (IMUS), di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Di conseguenza si proroga di un anno l'operatività dei vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall'IMU secondaria a decorrere dal 2016.</p> <p>Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 12 gennaio 2015,</p>

	<p>ha chiarito che, in assenza della previa emanazione di uno specifico regolamento governativo, i comuni non possono istituire autonomamente l'IMUS e continuano ad applicarsi i vigenti tributi e canoni che l'IMUS stessa è destinata a sostituire.</p>
<p>11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale</p> <p>11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità</p>	<p><i>Proroga sospensione automatica del pagamento (Sisma Emilia 2012)</i></p> <p>I commi 11-ter e 11-quater dispongono la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012).</p> <p>Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame, dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti ministeriali già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.</p>

<p>operative stabiliti nei predetti decreti.</p> <p>12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: «31 gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2015 ».</p> <p>12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: « 2015, 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017 e 2018».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento di attività di assistenza fiscale</i></p> <p>I commi 12-ter e 12-quater dell'articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).</p> <p>Il comma 12-ter interviene in particolare sull'articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.</p> <p>Il comma 12-quater interviene sull'articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati <u>successivamente al 13 dicembre 2014</u>. Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.</p>
<p>12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) alla lettera a), le parole: « 22 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2014 »;</p> <p>2) alla lettera b), le parole: « 31 luglio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2015 »;</p> <p>b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>« A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto ».</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali</i></p> <p>Il comma 12-quinquies consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano è riconosciuta all'interessato su richiesta, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Si prevede inoltre che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive. Nei casi in cui il contribuente - creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di somme di importo superiore a 10.000 euro - sia stato segnalato al competente agente della riscossione, avendo l'ente debitore riscontrato ai sensi di legge che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne costituiscono oggetto. Il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.</p>

<p>12-octies. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».</p>	<p><i>Proroga agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori dall'estero</i> La disposizione è volta a prorogare al 2017 gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, introdotto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Per tali soggetti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori.</p>
<p>12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: «15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».</p>	<p><i>Proroga credito d'imposta lavoro stabile nel Mezzogiorno</i> La disposizione proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno (art. 2 del D.L. n. 70 del 2011). Tale termine, fissato originariamente in tre anni dall'assunzione del lavoratore, era stato anticipato a due anni dall'assunzione dal D.L. 5 del 2012 (articolo 59) e successivamente era stato prorogato al 15 maggio 2015 dal D.L. 76 del 2013 (articolo 2).</p>
<p>12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><i>Proroga dei precedenti regimi di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e dei minimi</i> La disposizione proroga per tutto l'anno 2015, le disposizioni in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, • nonché il regime dei minimi, <p>previgenti all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest'ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l'articolo 1, comma 85, lettere b) e c). Il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l'hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età. Il regime dei minimi prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Con la presente modifica si prorogano per tutto l'anno 2015 i due regimi di cui alle lettere b) e c) del richiamato articolo 1, comma 85 della legge di stabilità per il 2015 con la conseguenza che potranno continuare ad utilizzare detti regimi coloro che già ne usufruivano (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), e potranno scegliere tali regimi anche coloro che inizieranno nuove attività nel corso del 2015. Agli oneri derivanti (9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica</p>

	<p>economica. Sono altresì previste maggiori entrate (24,7 milioni per l'anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo.</p>
<p>12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « per gli anni 2012, 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2012 al 2017 ».</p>	<p><i>Contrasto evasione fiscale: riconoscimento somme riscosse ai Comuni</i> E' prorogato al 2017 l'aumento al 100 per cento della quota riconosciuta ai comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.</p>
<p>12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: « accertamento » sono inserite le seguenti: « e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni » e le parole: « comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2-bis e 2-ter ».</p>	<p><i>Voluntary disclosure</i> <i>Termini di contestazione nella procedura di rientro dei capitali</i> La disposizione elimina il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary disclosure prevista dalla legge n. 186 del 2014, con riferimento ai Paesi cd. black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni. Il comma in argomento introduce una modifica in base alla quale, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini non solo di accertamento, ma anche di decadenza e prescrizione (di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997), si esclude l'applicazione del raddoppio dei termini previsto, oltre che in relazione al comma 2-bis dell'articolo 12 del D.L. n. 78/2009, anche dal comma 2-ter del medesimo articolo 12. L'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 contiene le disposizioni attuative delle intese tra gli Stati aderenti all'OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. paradisi fiscali).</p>
<p>12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.</p>	<p><i>Conferme delibere TARI</i> La disposizione conferma per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.</p>
<p>12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.</p>	<p><i>Recupero accisa</i> La disposizione prevede, in attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 dell'esecuzione del recupero dell'accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti penalmente responsabile, all'esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 48/2010 che ha recepito nell'ordinamento la direttiva sul <u>regime generale delle accise</u>). Resta ferma la possibilità di rivalsa sull'effettivo responsabile del reato.</p>

Articolo 12

(Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1 -bis , primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La disposizione proroga per l'anno 2015 il regime fiscale relativo alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, previsto, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in via transitoria per il 2014.

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.